



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 293 del 2021, proposto da

Comune di Albidona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Angela Marafioti, domiciliataria ex lege in Catanzaro Germaneto, viale Europa;

nei confronti

Comune di Portigliola non costituito in giudizio;

Comune di Capistrano, in persona del Sindaco e Legale Rappresentante Pro Tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n.

23;

per l'annullamento

del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Calabria n. 14118 del 21.12.2020 e dei relativi allegati, recante approvazione della “Graduatoria definitiva delle domande ammesse alle agevolazioni e delle domande ammesse ma non agevolabili per carenza di risorse, con i relativi punteggi e con indicazione dell'importo ammesso a finanziamento comprensivo di quota regionale e dell'eventuale cofinanziamento”, relativa all'Avviso Pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria nell'ambito della Programmazione Regionale Unitaria 2014-2020;

- del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Calabria n. 226 del 16.1.2020 e del relativo allegato, recante approvazione della graduatoria provvisoria;

- di tutti i verbali della Commissione di Valutazione, ivi compresi il n. 4 del 21.3.2019, n. 5 del 25.3.2019 e n. 6 del 8.4.2019;

- per quanto occorrer possa dell'Avviso Pubblico e, in particolare, del punto 12;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Comune di Capistrano, in persona del Sindaco e Legale Rappresentante Pro Tempore;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenuta ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020 convertito in l. n. 176 del 2020, il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso è stato notificato nei confronti dei Comuni di Portigliola e Capistrano;

Ritenuto di disporre, in vista della trattazione dell'istanza cautelare, l'integrazione

del contraddittorio nei confronti degli altri Comuni che, collocati utilmente in graduatoria (Allegato 1 al decreto dirigenziale n. 14118 del 2020), potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso;

Ritenuto pertanto di disporre la notifica per pubblici proclami in modalità telematica, mediante pubblicazione sul sito *web* della Regione Calabria, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come *“i soggetti di cui all'allegato 1 al decreto dirigenziale “Registro decreti dirigenti Regione Calabria” n. 14118 del 21/12/2020 i cui interventi risultano ammessi a finanziamento nella graduatoria di cui all'avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria”*;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione *“T.A.R. Calabria - Catanzaro”*, sottosezione *“Ricerca ricorsi”*;
- 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Ritenuto di disporre, a tal fine:

- che la resistente Regione Calabria avrà l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in un'apposita sezione del sito denominata *“Atti di notifica”* (previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, del predetto avviso, di copia del ricorso, della presente decisione, dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4) l'avviso, preceduto dal titolo in neretto maiuscolo denominato *“notifica per pubblici proclami”* – seguita dagli estremi e l'oggetto dei

provvedimenti impugnati (evincibile dall'avviso) (a titolo di esempio da completare, NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI – D.D.G. n. “X” del “X” – DIPARTIMENTO “X” – GRADUATORIA AMMESSI PROCEDURA FINANZIAMENTO “X”), ponendo quali allegati consultabili il testo integrale del ricorso, la presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati;

- che la resistente Regione Calabria:

a) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata;

b) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

c) dovrà, inoltre, curare che sulla *homepage* del sito internet venga inserito un collegamento denominato “*Atti di notifica*”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati interessati dall'avviso;

- che il ricorrente versi (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia), euro 100,00 (cento/00) alla Regione Calabria, Amministrazione onerata della pubblicazione via *web*, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;

- che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

Ritenuto infine di rinviare la trattazione dell'istanza cautelare alla Camera di consiglio del 9 giugno 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), ordina al ricorrente di provvedere alla integrazione del contraddittorio nelle modalità e con i

termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 9 giugno 2021.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico Gaglioti

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO